CAMERA DEI DEPUTATI N. 3161-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(GALLO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(SPAVENTA)

Presentato il 25 settembre 1993

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato

(Relatori: **Giacomo GUALCO**, *per la V Commissione*;
Wilmo FERRARI, *per la VI Commissione*)

NOTA: Le Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 26 ottobre 1993, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data l'Assemblea ha autorizzato le Commissioni a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, provvede, entro il 1° gennaio 1994, con propri decreti, alla regolazione in titoli dei crediti d'imposta, ovvero, a seguito di richiesta scritta del contribuente da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed in mancanza di parere negativo motivato, autorizza la compensazione dei debiti relativi all'IVA, all'IRPEF, all'ILOR, all'IRPEG e al contributo per il Servizio sanitario nazionale con i crediti di imposta preesistenti. Il parere negativo del Ministro del tesoro può anche essere motivato con l'esaurimento della prevista copertura finanziaria.

2. L'estinzione dei crediti d'imposta, per i contribuenti che non abbiano optato per la compensazione, ha luogo mediante rilascio ai contribuenti di titoli di Stato, aventi valuta gennaio 1994, e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa. A tale fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere, entro il limite di lire 60.000 miliardi, titoli di Stato, con le seguenti caratteristiche:

a) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, negoziabili, di durata non superiore ad anni due;

b) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1994, di durata non superiore ad anni due;

c) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1995, di durata non superiore ad anni tre;

d) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1996, di durata non superiore ad anni quattro;

e) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1997, di durata non superiore ad anni cinque;

f) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1998, di durata non superiore ad anni sei.

3. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli di cui al comma 2, provvedendo a che l'onere per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi non sia superiore a lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e successivi, e versa all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e in corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. I titoli di cui al comma 2, lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, possono essere costituiti in pegno a norma degli articoli da 2784 a 2807 del codice civile.

5. I contribuenti che vantano crediti d'imposta sono rimborsati con assegnazione dei titoli di cui al comma 2 nei limiti dell'importo del credito, comprensivo degli interessi di mora, con i seguenti criteri:

a) per i crediti relativi agli anni di imposta anteriori al 1987, con assegnazione dei titoli di cui al comma 2, lettera *a)*, con priorità, per il 1994, dei crediti di imposta inferiori a 20 milioni, per il 50 per cento dell'ammontare del rimborso;

b) per i crediti relativi ad anni di imposta successivi al 1987, con assegnazione dei titoli di cui al comma 2, lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, nell'ordine temporale della formazione dei crediti.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti previsti da eventuali fondi negativi appostati nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, e comunque non prima del 1° gennaio 1994 ».

L'articolo 3 è soppresso.

Decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 226 del 25 settembre 1993.*

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interessi relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal primo gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati.

Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e la modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato. ».

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi dal comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti d'imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano la disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli

spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti d'imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 10. ».

ARTICOLO 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario. In materia di crediti e debiti d'imposta il decreto è adottato di concerto con il Ministro delle finanze.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BARUCCI, *Ministro del tesoro.*
GALLO, *Ministro delle finanze.*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.